

Studio n. 309-2012/C

Legato avente ad oggetto un “rapporto bancario” e conseguenze della mancanza dei beni che ne formano oggetto

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20 settembre 2012

Lo studio in sintesi (abstract)

Il presente studio cerca di ricostruire la fattispecie che si realizza quando il testatore leghi ad un determinato soggetto una somma di denaro ovvero titoli depositati presso un istituto bancario.

In particolare, il problema che si pone è quello relativo all'ipotesi che, una volta apertasi la successione, la somma od i titoli oggetto del legato non si trovino più, in tutto o in parte, depositati presso la banca indicata dal testatore.

La risposta non può che discendere da un'attenta analisi della volontà del de cuius, dovendosi individuare il tipo di legato che viene in rilievo e la relativa disciplina applicabile.

Una prima ipotesi ricostruttiva è quella di interpretare la disposizione in esame come legato di genere ai sensi dell'art. 653 c.c. In tal caso, sull'efficacia dello stesso non inciderà la circostanza che alla morte del testatore nulla più si trovi presso il conto corrente indicato nella scheda testamentaria. Anche se nessuna cosa del genere fosse sussistente al tempo dell'apertura della successione comunque l'onorato avrebbe diritto a conseguire quanto costituisce oggetto del legato.

Al riguardo, sembra comunque necessario che emerga la volontà del testatore di voler configurare un legato di genere o quanto meno che emerga la sua volontà di garantire l'efficacia del legato a prescindere da quanto si trovi presso l'istituto bancario indicato nel testamento, ponendosi molti dubbi sulla possibilità di ricondurre una disposizione che abbia ad oggetto, sic et simpliciter, una certa somma depositata su un certo conto corrente al legato di genere, essendo il riferimento al rapporto bancario un forte indice della volontà del testatore di condizionare l'efficacia del legato alla persistenza di quel rapporto anche al momento di apertura della successione.

Sono poi possibili altre diverse ricostruzioni del legato in esame, le quali tuttavia conducono al medesimo risultato per l'ipotesi che le somme o i titoli non risultino più esistenti, in tutto o in parte, presso l'istituto bancario menzionato dal testatore.

È possibile, anzitutto, interpretare una disposizione di tal fatta come legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore ai sensi dell'art. 654 c.c. In tal caso, laddove il denaro o i titoli più non sussistano al tempo dell'apertura della successione, il legato sarà in tutto o in parte inefficace.

È possibile, poi, che il testatore abbia voluto disporre un legato di cosa da prendersi da certo luogo ai sensi dell'art. 655 c.c., individuando il "luogo" nel conto corrente esistente presso un dato istituto bancario. Anche in questa ipotesi, laddove i beni non si trovino più depositati nel "luogo" indicato dal de cuius, la conseguenza sarà la totale o parziale inefficacia del legato. È comunque possibile, sebbene in questo caso molto difficile, dare la prova che la rimozione fu solo temporanea al fine di salvaguardare l'efficacia della disposizione.

Si segnala, inoltre, la difficoltà di ricostruire come legato ex art. 655 c.c. una disposizione che abbia ad oggetto non una somma di denaro, genericamente determinata, che si trova presso un dato istituto bancario, bensì una somma specificamente determinata ivi depositata, non fungendo più in tal caso la previsione del luogo come parametro di una relatio formale (essendo già la disposizione completa in tutti i suoi elementi), ma piuttosto come indicazione che agevola il reperimento del bene legato.

Infine, è possibile che il testatore abbia voluto disporre un legato di credito ai sensi dell'art. 658 c.c., costituendo oggetto di esso il credito che il testatore vanta nei confronti della banca alla restituzione della somma di denaro o dei titoli presso la stessa depositati. Anche in tal caso la conseguenza dell'insussistenza dei beni legati al tempo dell'apertura della successione sarà l'inefficacia, totale o parziale, della disposizione.

Escluso, in conclusione, che la disposizione avente ad oggetto un "rapporto bancario" possa configurare un legato di genere (salvo una espressa indicazione in tal senso del testatore) ed escluso che possa configurarsi un legato di cosa da prendersi da certo luogo laddove la somma di denaro sia già determinata nel suo preciso ammontare, molto ampio è lo spazio lasciato alla volontà del testatore. Solo la valutazione del caso concreto e delle parole utilizzate nella scheda testamentaria possono consentire di dare una interpretazione chiara ed univoca della disposizione in esame.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Le diverse ipotesi ricostruttive: il legato di genere; 3. *Segue*: il legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore; 4. *Segue*: il legato di cosa da prendersi da certo luogo; 5. *Segue*: il legato di credito; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Un interessante problema da analizzare, in ambito successorio, è quello relativo a legati che abbiano ad oggetto “rapporti bancari”, espressione da intendere in senso lato.

Abbastanza frequente è l’ipotesi che il testatore “lasci” ad un determinato soggetto somme di denaro o titoli depositati presso una banca. Tale fattispecie normalmente viene a configurarsi come un legato, avendo ad oggetto un singolo diritto determinato (la proprietà sulla somma o sul titolo), salvo il caso che risulti la volontà del testatore di assegnare il detto diritto come quota del patrimonio *ex art. 588, comma 2, c.c. (cd. institutio ex re certa)*⁽¹⁾.

Al fine di individuare la disciplina applicabile al legato in esame è necessario procedere alla sua qualificazione giuridica e dunque verificare la sua riconducibilità ad una delle ipotesi previste dal legislatore negli articoli 651 ss. del codice civile. Una volta ricostruita esattamente la fattispecie, è conseguentemente possibile individuare la soluzione al problema in oggetto, relativo alla possibilità che al momento di apertura della successione il denaro o i titoli legati non risultino più depositati presso la banca ovvero lo siano solo in parte.

Si pone, infatti, un problema di compatibilità tra la staticità della clausola cristallizzata all’interno della scheda testamentaria e la dinamicità del rapporto bancario, soggetto nel tempo a continue modificazioni qualitative e quantitative. Può quindi accadere che il testatore leghi una certa somma o dei titoli che ha in quel momento depositati presso una certo istituto bancario, ma in un momento successivo alla redazione della clausola quei cespiti siano consumati, alienati, spostati presso una diverso istituto bancario, ecc.

In tutte queste ipotesi ci si chiede se, a fronte di queste modificazioni, il legato possa o meno considerarsi efficace.

2. Le diverse ipotesi ricostruttive: il legato di genere

Una prima ipotesi ricostruttiva è quella secondo la quale la disposizione in commento venga qualificata come legato di genere ai sensi dell’art. 653 c.c.⁽²⁾ Esso ricorre quando l’oggetto del legato sia costituito da cose che vengono in rilievo per quella che è una qualità tipica e comune del *genus*, potendo tra loro essere fungibili per natura o per volontà del testatore.

In particolare, per quanto attiene alla natura della cosa generica, il codice vigente (a differenza di quello del 1865) non fa più riferimento esclusivo alle cose mobili, potendo così includersi nel concetto di genere anche gli immobili. Evidentemente, in tal caso, è necessario che tale concetto sia chiaramente applicabile, altrimenti il legato avrebbe ad oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità⁽³⁾.

In relazione alla sua natura giuridica, la dottrina ritiene che il legato in esame abbia natura obbligatoria in quanto, essendo la cosa determinata solo nel genere, essa non può costituire punto di riferimento oggettivo di un diritto reale⁽⁴⁾.

Peculiarità del legato di genere è che esso è valido anche se nessuna cosa del genere esisteva nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte. Dunque, se il legato che abbia ad oggetto somme o titoli depositati presso una banca fosse da ricondurre interpretativamente all'art. 653 c.c., la conseguenza sarebbe che esso sarebbe da considerare comunque valido ed efficace, pur nell'ipotesi che la somma o i titoli non sussistano più nell'asse relitto in quanto l'onere potrebbe procurarsi la somma o i titoli altrimenti, ad esempio alienando parte dei cespiti ereditari, salve ovviamente le regole sull'accettazione con beneficio di inventario e sulla tutela dei legittimari.

In questo senso si era pronunciata una sentenza risalente della Suprema Corte, secondo la quale l'indicazione del conto corrente sul quale sono depositate le somme legate abbia la sola funzione di suggerire all'onere un più facile modo di esecuzione del legato, con la conseguente efficacia dello stesso anche se nulla vi si trovi al tempo dell'apertura della successione⁽⁵⁾.

Autorevole dottrina ha tuttavia evidenziato, condivisibilmente, molte perplessità in merito alla configurabilità del legato in esame come legato di genere. Difatti, il riferimento, contenuto nel testamento, al rapporto bancario evidenzia la volontà del testatore di collegare l'efficacia del legato alla sussistenza di liquidità sul conto corrente a lui intestato e da lui menzionato. In altri termini, il legato avrà effetto unicamente se su quel conto corrente sussisteranno, al tempo della morte del testatore, denaro o titoli sufficienti a soddisfare il legatario⁽⁶⁾.

Se pertanto, al momento di apertura della successione, il rapporto bancario citato risulti estinto o incapiente per le più diverse ragioni, occorre concludere, in mancanza di una diversa indicazione nel testamento, che la volontà del testatore sia mutata in relazione ai legati.

Del resto, laddove quest'ultimo avesse voluto attribuire comunque al legatario i beni predetti, avrebbe potuto formulare diversamente la disposizione, menzionando la somma *tout court* senza il riferimento al rapporto bancario, ovvero pur facendovi riferimento avrebbe potuto stabilire le conseguenze di una eventuale assenza di liquidità, ad esempio prevedendo a carico

dell'onerato l'obbligo di alienare parte dei beni ereditari ovvero di prelevare la somma dal proprio patrimonio personale.

Anche nella giurisprudenza di merito è emersa l'opinione secondo la quale i legati che abbiano ad oggetto somme di denaro depositate in un conto corrente presso un istituto bancario, non possano considerarsi come legati di cose genericamente determinate. La loro validità è pertanto subordinata alla esistenza di determinate cose fungibili nel patrimonio del testatore e, di conseguenza, l'estinzione del conto corrente, dopo la formazione della scheda testamentaria, produce di regola la revoca dei legati⁽⁷⁾.

Neanche può richiamarsi, al fine di configurare il legato in esame come legato di genere con la sua conseguente efficacia anche nel caso di insussistenza sopravvenuta dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il principio di conservazione del negozio giuridico⁽⁸⁾. Questo viene tradizionalmente inteso in due accezioni distinte. La prima, e più dogmaticamente corretta, è quella di considerare tale principio quale canone ermeneutico, fissato dall'art. 1367 c.c. Presupposto della sua applicazione è l'incertezza sul senso da attribuire alla dichiarazione di volontà, essendo risultata infruttuosa l'indagine in concreto della volontà delle parti. In tal caso, «la legge conserva, fino al limite del possibile, l'intento di autonomia privata, lo scopo perseguito dalle parti, anche se per avventura esso sia espresso in forma ambigua, suscettibile di significati privi di un contenuto positivo»⁽⁹⁾.

Sebbene il principio di conservazione, quale canone ermeneutico, abbia una particolare rilevanza in materia testamentaria, considerata l'irripetibilità dell'atto da parte del suo autore, non sembra poter trovare tuttavia larga applicazione nella fattispecie considerata in quanto esso può operare solo in caso di dubbio, di fallimento dei criteri di interpretazione soggettiva volti alla ricerca della concreta intenzione dell'autore della dichiarazione. Nel caso in esame, invece, in cui si cerca di valutare in che modo il fatto meramente materiale della sopravvenuta insussistenza della somma legata presso il conto corrente indicato nel testamento incida sull'efficacia della disposizione, l'interpretazione di essa sembra doversi fondare più propriamente sulla ricerca della volontà del testatore, e dunque sui canoni di interpretazione soggettiva. Solo laddove tale ricerca si riveli del tutto infruttuosa, potrebbe aprirsi qualche spazio per l'applicazione dell'art. 1367 c.c.

In una seconda accezione, più lata (e, secondo autorevole dottrina⁽¹⁰⁾, avente funzione meramente descrittiva), il principio di conservazione incide non sull'interpretazione, ma sull'efficacia dell'atto. Esso trova applicazione, cioè, in caso di vizi che possano inficiare il negozio, "salvandone" per quanto possibile l'efficacia. Al riguardo si richiamano le fattispecie dell'invalidità parziale (art. 1419 c.c.), della convalida del contratto annullabile (art. 1444 c.c.), della conversione del negozio nullo (art. 1424 c.c.), della modificabilità del contratto rescindibile (art. 1450 c.c.), ecc.

È evidente che, in tal modo inteso, il principio di conservazione non può trovare applicazione nel caso del legato avente ad oggetto un “rapporto bancario”, dal momento che qui la disposizione non risulta viziata, non viene in rilievo alcun profilo di invalidità, trattandosi invece di dover valutare il tipo di legato disposto dal testatore al fine, poi, di verificare il valore di un fatto meramente materiale, qual è la successiva inesistenza dei beni che ne formano oggetto.

In conclusione, alla luce delle considerazioni fatte, non sembra configurabile il legato in esame come legato di genere, a meno che non risulti una chiara volontà del testatore in tal senso. Il riferimento al conto corrente o, in senso lato, ad un determinato rapporto bancario risulta infatti essere un forte indice dell'intenzione del *de cuius* di collegare l'efficacia della disposizione alla sussistenza, al tempo della morte, dei beni legati proprio nel “luogo” da lui indicato. Sembra pertanto che il legato in esame possa considerarsi comunque efficace, anche nel caso di inesistenza della somma o dei titoli che ne costituiscono oggetto, secondo la disciplina di cui all'art. 653 c.c., solo ove il testatore, pur facendo riferimento al rapporto bancario, preveda espressamente tale efficacia anche nell'ipotesi di insussistenza sopravvenuta dei beni.

Escluso in linea generale (salvo quanto detto sopra) che possa venire in rilievo un legato di genere, l'interpretazione della disposizione in esame sembra condurre a risultati diversi. In questo senso sono prospettabili tre diverse ricostruzioni che – si anticipa – conducono alla medesima soluzione, ossia alla inefficacia (totale o parziale) del legato in esame nell'ipotesi in cui i beni che ne costituiscono l'oggetto non risultino più esistenti (in tutto o in parte) al momento di apertura della successione.

3. Segue: il legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore

Una prima ricostruzione è quella di chi interpreta il legato avente ad oggetto un “rapporto bancario” (in senso lato) come legato di cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal patrimonio del testatore (art. 654 c.c.)⁽¹¹⁾. In questo caso, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte mentre, se la si trova solo in parte, esso ha effetto per la quantità che vi si trova.

Anche per questa figura la dottrina prevalente ritiene che essa abbia natura di legato obbligatorio⁽¹²⁾. Appare infatti isolata, sebbene autorevolmente sostenuta, la tesi secondo la quale questo tipo di legato, pur avendo ad oggetto una cosa determinata solo nel genere, avrebbe comunque efficacia reale, nel senso che, con la specificazione operata dall'onerato, l'effetto traslativo retroagisce al tempo di apertura della successione, a differenza di quanto accade nel legato di genere⁽¹³⁾.

In tema di legati aventi ad oggetto una somma di denaro, la Cassazione ha affermato che ogni legato pecuniario costituisce un legato di genere, con la conseguente applicazione dell'art. 653 c.c. ⁽¹⁴⁾. Tale conclusione è stata tuttavia contestata dalla dottrina in quanto fondata sull'erronea premessa che il legato di genere possa essere solo quello di cui all'art. 653 c.c. e che la distinzione tra quest'ultimo e l'art. 654 c.c. stia nel carattere generico o specifico del bene oggetto del legato ⁽¹⁵⁾.

In realtà, una pronuncia precedente della stessa Suprema Corte ⁽¹⁶⁾ aveva più correttamente ritenuto applicabile anche al legato di cosa generica l'art. 654 c.c., laddove dalla scheda testamentaria si possa evincere che il testatore si sia chiaramente riferito a cose esistenti nel suo patrimonio al momento della morte.

Per conseguenza, anche il legato avente ad oggetto una somma di denaro può ricondursi all'alveo dell'art. 654 c.c., qualora il testatore abbia fatto riferimento ad una determinata somma esistente nel suo patrimonio. Pertanto, laddove essa non risulti più esistente al momento di apertura della successione, il legato sarà privato di efficacia.

4. Segue: il legato di cosa da prendersi da certo luogo

Seconda possibile ricostruzione è quella di interpretare la disposizione in esame come legato di cosa da prendersi da certo luogo ex art. 655 c.c. ⁽¹⁷⁾

Questo tipo di legato ha effetto solo se le cose si trovano nel luogo indicato dal testatore e per la parte che vi si trova. Esso viene ricondotto alle disposizioni testamentaria *per relationem* (*relatio formale*), in quanto la determinazione dell'oggetto del legato avviene per mezzo di un elemento esterno alla volontà del testatore, che nel caso di specie è il riferimento ad un determinato luogo (cd. *relatio ad locum*) ⁽¹⁸⁾.

Secondo parte della dottrina sarebbe necessario un rapporto di stabile inerenza della cosa con il luogo indicato, con la conseguenza che la presenza accidentale di cose che di solito hanno una diversa collocazione spaziale non assume rilevanza ed esse non rientrano nell'oggetto del legato ⁽¹⁹⁾.

Altri autori, invece, contestano questa affermazione, non essendo dalla norma richiesto un rapporto di stabile inerenza tra cosa e luogo. Ciò che conta è il rapporto tra questi ai fini della determinazione dell'oggetto del legato, a prescindere dalla sua stabilità ⁽²⁰⁾.

Il codice del 1865 prevedeva che questo tipo di legato fosse efficace solo se la cosa si trovasse nel luogo indicato al tempo della morte del testatore, prescindendosi dalle ragioni per le quali la cosa poteva eventualmente non trovarvisi.

La dottrina e la giurisprudenza cercarono di temperare il rigore della norma affermando l'efficacia del legato pur nell'ipotesi in cui le cose non si fossero trovate nel luogo indicato dal testatore ma per mera accidentalità.

Il codice vigente ha stabilito, al riguardo, che il legato ha effetto per l'intero se le cose non si trovano nel luogo indicato dal *de cuius*, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Rimane tuttavia il problema relativo alla *amotio* definitiva, essendosi la dottrina chiesta se questa tolga efficacia sempre al legato ovvero se occorra comunque indagare la volontà del testatore al fine di accertare un eventuale intento revocatorio.

Secondo la teoria cd. soggettiva occorre la coscienza del testatore di incidere sulla disposizione mediante la *amotio rei*. Secondo la teoria cd. oggettiva, prevalente in dottrina ⁽²¹⁾ e giurisprudenza ⁽²²⁾, non è invece consentito indagare la volontà del testatore, in quanto la rimozione definitiva comporta l'inefficacia assoluta del legato, non essendo applicabile l'art. 686, comma 3, c.c., il quale ammette la prova contraria rispetto alle ipotesi di revoca presunta. Si avrebbe una dichiarazione con valore legale tipico ⁽²³⁾, essendo la legge ad attribuire al comportamento del soggetto un significato dichiarativo predeterminato.

Quanto all'ipotesi di rimozione ad opera di un terzo, se costui ha agito non su incarico del testatore, il suo atto non può incidere sull'efficacia della disposizione. Se però il testatore, una volta venuto a conoscenza dell'atto del terzo, lo abbia accettato non riportando la cosa nel suo luogo originario, vorrà dire che anche l'agire del terzo è riconducibile alla volontà del testatore stesso, con la conseguente inefficacia (totale o parziale) del legato.

Il riferimento al luogo, in realtà, da parte del testatore può avere funzioni diverse, non tutte riconducibili all'art. 655 c.c.

Può accadere, difatti, che la permanenza della cosa in un certo luogo sia dedotta come evento condizionante la disposizione testamentaria: in tale ipotesi, evidentemente, non verrà in rilievo la disposizione suddetta, avendosi un normale legato sotto condizione.

Ancora, può accadere che il riferimento che il testatore faccia ad un luogo sia volto unicamente a facilitare il reperimento di una cosa già determinata, così da agevolare il compito dell'onerato ed anche in tal caso non può venire in rilievo l'art. 655 c.c.

Esso si applica, infatti, solo ove la menzione del luogo sia funzionale all'individuazione dell'oggetto del legato, fungendo da parametro della *relatio* che integra la volontà del testatore.

Per questo la dottrina sottolinea che la norma in commento viene in rilievo unicamente quando il legato abbia ad oggetto una certa quantità o una cosa determinata solo nel genere, e non quando esso abbia ad oggetto cose individualmente determinate ⁽²⁴⁾.

Nel caso in esame, ossia di un legato avente ad oggetto denaro o titoli depositati presso una banca, il “luogo” si identifica con il conto corrente acceso dal testatore presso un determinato istituto bancario e che egli individua, col riferimento ai relativi estremi, all’interno del testamento.

Interpretando la disposizione in commento come legato *ex art.* 655 c.c. la conseguenza sarà che, laddove la somma o i titoli non si trovino più depositati nel conto corrente indicato dal testatore ovvero questo sia stato estinto, il legato sarà del tutto inefficace; laddove, invece, vi si trovino somme o titoli ma solo in misura ridotta rispetto a quanto necessario per il soddisfacimento del legatario, vi sarà parziale inefficacia del legato.

In questo senso si è espressa una pronuncia della Cassazione, la quale ha sostenuto che il legato di somma di denaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato dal testatore, si configura come legato di cosa da prendersi da certo luogo, con la conseguente sua inefficacia laddove, al momento di apertura della successione, esso risulti inesistente nel luogo indicato ovvero sia privo di efficacia per essere già estinto il credito verso la banca⁽²⁵⁾.

In caso di rimozione dei beni dal conto corrente indicato, sarà inoltre possibile dare la prova, che essa era di natura temporanea, con la conseguente piena efficacia del legato. Al riguardo, tuttavia, parte della dottrina si mostra perplessa sulla reale portata pratica di questa prova contraria in quanto, laddove il testatore abbia prelevato la somma o i titoli da conto corrente indicati nel testamento senza poi reintegrarli, è verosimile che non si tratti di rimozione provvisoria, volendo egli dare ai quei beni una diversa destinazione (si fa l’esempio di un diverso investimento ovvero di spese di cura o varie)⁽²⁶⁾.

Altra dottrina ha cercato, invece, di individuare delle ipotesi di rimozione temporanea delle somme o dei titoli oggetto del legato. Si è dunque sostenuto che non dovrebbero comportare la sua inefficacia, proprio a causa della temporaneità, lo spostamento disposta dal rappresentante legale del testatore, divenuto incapace, mancando la volontà del testatore allo spostamento; lo spostamento dovuto ad un mutamento organizzativo della banca depositaria; il ritiro dei titoli oggetto della disposizione dal mercato e la loro conversione in titoli diversi. Maggiori dubbi sono avanzati in caso di contratto di gestione patrimoniale, laddove lo spostamento sia deciso dal gestore, potendo qui applicarsi quanto detto per il caso di rimozione ad opera del terzo⁽²⁷⁾.

Sembra a questo punto opportuno fare una precisazione. Per poter ricondurre un legato avente ad oggetto somme o titoli depositati presso una banca alla previsione dell’art. 655 c.c. occorre verificare quale sia il tenore letterale della disposizione. Se questa attribuisca all’onorato la titolarità della somma o dei titoli, genericamente determinati, i quali si trovino presso un determinato conto corrente (es.: “Lego al mio amico Tizio la proprietà della somma di denaro

depositata presso la banca X sul conto corrente n. ...”), certamente si avrà un legato di cosa da prendersi da certo luogo, in quanto il riferimento al *locus* serve proprio a determinare l’oggetto del legato, è il paramento della *relatio* che consente di definire la misura (o la quantità) di un bene già individuato nel suo genere dal testatore.

Laddove, invece, il testatore attribuisca all’onorato una somma di denaro ovvero una certa quantità di titoli già determinati nella loro quantità o qualità (es.: “Lego al mio amico Tizio la proprietà della somma di euro ... depositata presso la banca X sul conto corrente n. ...”), sembra più difficile inquadrare il legato nello schema dell’art. 655 c.c., in quanto si accolga l’opinione della dottrina già citata secondo la quale questo tipo di legato non può avere ad oggetto cose già determinate nella loro materialità. Del resto, di fronte ad una disposizione come quella richiamata nell’esempio, la *relatio* non sembra poter funzionare, in quanto il testatore ha già individuato tutti gli elementi della disposizione. Il suo oggetto è già definito e non necessita di un elemento esterno alla volontà del testatore per la sua individuazione. Sembra, pertanto, che il riferimento al luogo sia più che altro volto ad agevolare il reperimento della somma o dei titoli, ricadendosi eventualmente nell’ipotesi indicata in precedenza di legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore ovvero, come ora si vedrà, nell’ipotesi di cui all’art. 658 c.c.

5. Segue: il legato di credito

Terza ed ultima possibile ricostruzione del legato in esame è quella di configurarlo come legato di credito ex art. 658 c.c.⁽²⁸⁾

Il legato di credito non è altro che una cessione di credito dal testatore al legatario. Si tratta di un legato ad efficacia reale immediata, che ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del credito dal *de cuius* all’onorato, realizzandosi una modifica soggettiva *mortis causa* del rapporto obbligatorio.

Possono formare oggetto di legato sia crediti presenti che futuri, di cui il testatore risulterà titolare al momento della morte. Non può trattarsi però di crediti strettamente personali o incredibili, per legge o per volontà delle parti. È irrilevante la fonte da cui il credito è sorto.

In questo tipo di legato l’onorato non è tenuto a garantire, salva diversa previsione del testatore, né il *nomen verum* né il *nomen bonum*, dovendo egli solo consegnare all’onorato i documenti o i titoli del credito legato che si trovino presso il testatore.

Ad esso si ritiene applicabile, in quanto compatibile, la disciplina sulla cessione del credito, non risultando così necessario il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.). Può inoltre applicarsi l’art. 1261 c.c. sui divieti di cessione e l’art. 1262 c.c. sui documenti probatori del credito. Quanto agli accessori del credito, si ritiene applicabile l’art. 1263, comma 1, c.c.,

trasferendosi così a favore del legatario anche privilegi, ipoteca ed altri accessori. Maggiori dubbi si hanno sul secondo comma della disposizione da ultimo citata, che per alcuni è inapplicabile, trasferendosi così anche il pegno, mentre per altri è applicabile, occorrendo a tal fine il consenso del costituente⁽²⁹⁾.

Si ritiene, poi, che il legato di credito non ricomprenda gli interessi scaduti al tempo della morte del testatore, salvo diversa previsione testamentaria, trattandosi di un credito autonomo distinto da quello principale⁽³⁰⁾.

Oggetto della disposizione deve, dunque, essere un credito e pertanto in dottrina si afferma che non ricorre il legato in esame in caso di lascito di una somma determinata quando l'indicazione del credito funzioni solo come mezzo di soddisfacimento del legato (si fa l'esempio del legato di una somma X a favore di Tizio che saranno pagati dal debitore del testatore Caio). In questo caso il legato sarà efficace anche se il testatore abbia riscosso, in tutto o in parte, il credito⁽³¹⁾.

In relazione a questo tipo di legato, l'art. 655 c.c. stabilisce che esso ha effetto per la sola parte del credito che sussiste al tempo della morte del testatore.

Ora, il legato avente ad oggetto denaro o titoli depositati presso una banca potrebbe anche ricondursi in via interpretativa all'art. 655 c.c.

Il testatore è infatti titolare di un credito nei confronti dell'istituto bancario avente ad oggetto la restituzione dei beni presso questa depositati e tale credito è destinato a trasferirsi, alla sua morte, in capo ai suoi successori. Di esso dunque il testatore può disporre a mezzo di un legato.

Anche ricostruendo la fattispecie come legato di credito la conseguenza sarà che, al momento di apertura della successione, laddove non risultino più sussistenti la somma o i titoli oggetto del legato (per qualsiasi causa di estinzione del credito), questo non avrà effetto; laddove, invece, risultino sussistenti solo in parte, ai sensi dell'art. 655 c.c. il legato avrà effetto solo per la parte di credito esistente.

In questi termini si è espressa una recente pronuncia di merito che ha sostenuto che il legato di somma di denaro da prendersi da un certificato di deposito bancario, si configura come legato di credito, con la conseguenza che esso è inefficace qualora al momento della morte del testatore tale credito risulti estinto⁽³²⁾.

E in questo senso si era anche espressa parte della dottrina criticando la sentenza precedentemente citata della Corte di Cassazione che nel 1991⁽³³⁾ aveva configurato il legato di somma di denaro da prendersi da un libretto di deposito bancario come legato di cui all'art. 655 c.c. Si era ritenuto più corretta, invece, la qualificazione nei termini di un legato di credito,

rappresentando il libretto di deposito, nominativo o al portatore, «il documento che permette di esercitare il credito (titolo) o che lo documenta (di legittimazione)»⁽³⁴⁾.

Infine, per completezza, si segnala che parte della dottrina ha sostenuto che potrebbe configurarsi un legato di credito «solo laddove emerga la volontà di trasferire tutte le somme depositate sul conto, potendosi in questo caso ipotizzare una volontà di cedere l'intero credito, ma diventa ben più difficile da seguire nel caso in cui il legato sia specificato in una somma determinata, posto che in tal caso il rapporto bancario funge prevalentemente da criterio di individuazione dei mezzi per il soddisfacimento»⁽³⁵⁾.

6. Conclusioni

In conclusione, può affermarsi che la ricostruzione di un legato avente ad oggetto somme di denaro o titoli che risultino depositati presso un determinato istituto bancario non può che fondarsi sull'interpretazione della volontà del testatore. In altri termini, non appare possibile individuare una ricostruzione unitaria del fenomeno proprio perché in base alla volontà del testatore varia la scelta della disciplina applicabile.

Sembra comunque potersi affermare che, in mancanza di una volontà del testatore chiaramente manifestata in tal senso all'interno della disposizione testamentaria, un legato avente ad oggetto una somma determinata di denaro depositata presso uno specifico istituto bancario non possa considerarsi come legato di genere ex art. 653 c.c. Il riferimento al conto corrente o, in senso lato, ad un determinato rapporto bancario, infatti, evidenzia la volontà del testatore di ancorare l'efficacia della disposizione alla perdurante esistenza di quel rapporto alla data di apertura della successione. Non sarebbe dunque giustificabile l'applicazione dell'art. 653 c.c. che condurrebbe a ritenere il legato comunque pienamente efficace anche nell'ipotesi in cui il bene legato non sia più esistente nel patrimonio del testatore al momento della di lui morte ovvero lo sia solo in parte.

Si può inoltre ritenere che laddove la somma legata sia già determinata dal testatore nel suo preciso ammontare non può venire in rilievo il legato di cosa da prendersi da certo luogo di cui all'art. 655 c.c. Essendo infatti, in tal caso, l'oggetto della disposizione già pienamente individuato non può funzionare quel meccanismo di *relatio ad locum* che caratterizza questo tipo di legato. In esso – come già detto – il riferimento al luogo serve a determinare l'oggetto della disposizione, cosa che qui non può accadere essendo la somma già determinata in tutti i suoi elementi.

Oltre non può dirsi. La grande libertà del testatore nel modellare la disposizione che pur faccia riferimento ad un rapporto bancario non consente di fornire, *a priori*, una interpretazione

certa ed univoca, la quale potrà darsi solo *a posteriori*, alla luce delle parole utilizzate e delle particolarità del caso concreto.

In ogni caso, occorre tener presente – come già avvertito da autorevole dottrina – che l'indagine della volontà del *de cuius* non può arrestarsi alle espressioni usate nella singola disposizione, bensì deve tener conto del complesso delle disposizioni nel loro insieme⁽³⁶⁾, solo così potendosi individuare il tipo di legato che viene in rilievo.

Dalla soluzione interpretativa adottata discende, poi, consequenzialmente la soluzione, già evidenziata per ciascuna ipotesi, al problema che si pone laddove, al momento di apertura della successione, il denaro o i titoli non risultino più sussistenti nell'ambito di quel determinato rapporto bancario cui il testatore ha fatto riferimento.

In termini strettamente pratici, comunque, solo ove la disposizione in esame si configuri come legato di genere (il che richiederebbe, come si è visto, che il testatore non si limiti a "lasciare" la somma di denaro, bensì evidenzi la sua volontà di "lasciarla" in ogni caso, anche laddove non più sussistente in quel determinato conto corrente), la conseguenza della successiva mancanza dei beni determinerà la persistente piena validità del legato.

In tutti gli altri casi, ferma la diversa natura giuridica e disciplina applicabile a seconda che si tratti di legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore, di legato di cosa da prendersi da certo luogo ovvero di legato di credito, la conseguenza per l'ipotesi di successiva mancanza dei beni sarà l'inefficacia, totale o parziale, del legato.

Marco Bellinvia

-
- 1) In tema di *institutio ex re certa* si vedano: BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da RESCIGNO, VI, Torino, 1982, p. 142 ss.; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, p. 376 ss.; AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, in *Successioni e donazioni* a cura di RESCIGNO, vol. I, Padova, 1994, p. 897 ss.; AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, *Successioni a causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 451 ss.; PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di IUDICA e ZATTI, II, Milano, 2000, p. 644 ss.; D'ANDREA, *La heredis institutio ex certa re*, in *Tratt. di dir. delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 223 ss.; TRABUCCHI, *Istituzione di diritto civile*, Padova, 2001, p. 861 ss.
 - 2) Sul legato di genere si vedano: BIANCA, *Diritto civile*, II, *La famiglia Le successioni*, Milano, 2005, p.795; BONILINI, *Dei legati*, Artt. 649-673, in *Comm. cod. civ.* SCHLESINGER-BUSNELLI, Milano, 2006, p. 265 ss.; Id., *Il legato*, in *Tratt. di dir. delle successioni e donazioni*, cit., p. 527 ss.; PUGLIATTI, *Dei legati*, in *Comm. cod. civ.* diretto da D'AMELIO-FINZI, Firenze, 1941, p. 553-554; LOPS, *Il legato*, in *Successioni e donazioni* a cura di RESCIGNO, cit., p. 1048 ss.; PEREGO, *I legati*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da RESCIGNO, cit., p. 238; GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, Padova, 1933, p. 150 ss.; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 681 ss.
 - 3) Si veda la Relazione del Guardasigilli n. 320.
 - 4) GIORDANO MONDELLO, *Legato (dir. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1973, p. 762; MASI, *Dei legati*, Art. 649-673, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 60; CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1980, p. 93; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 3ed., Milano, 2009, p. 1168-1169.

- 5) Cass., 3 maggio 1969, n. 1483, in *Mass. Foro it.*, 1969, c. 437, n. 1483, così massimata: «Il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte. Il legato di cose determinate solo nel genere che si trovano in un determinato luogo, è valido anche se nulla si trovi nel luogo indicato nel momento della morte del testatore quando l'indicazione stessa risulti formulata soltanto per suggerire all'erede o all'onerato un più facile modo di esecuzione del legato».
- 6) BONILINI, *Legato di somma accreditata in un dato conto corrente*, in *Fam. Pers. e Succ.*, 3, 2010, p. 193-194.
- 7) App. Firenze, 22 settembre 1965, in *Foro padano*, 1966, I, c. 1045 ss., così massimata: «Se il testatore abbia legato espressamente somme di denaro depositate in un conto corrente presso un istituto bancario, i lasciti non si possono considerare come legati di cose genericamente determinate e quindi la loro validità è subordinata alla esistenza di determinate cose fungibili nel patrimonio del testatore: pertanto la estinzione del conto corrente, dopo la formazione della scheda testamentaria, produce di regola la revoca dei legati». In motivazione la Corte afferma che «Invero il richiamo del *de cuius* ai cespiti patrimoniali allora esistenti, con i quali si sarebbero dovuti soddisfare i legati, è di per sé estremamente (se pur indirettamente) indicativo del fatto che la validità dei legati stessi restava pur sempre subordinata alla esistenza di dette cose nel suo patrimonio al momento del decesso. Attesa detta fungibilità, naturalmente, la validità di cui sopra non è venuta meno per il solo fatto dell'estinzione del deposito bancario (...), ma proprio a seguito di tale estinzione occorre allora venisse data la precisa prova di detta esistenza di danaro al momento dell'apertura della successione, senza di che, proprio per la disciplina dell'art. 654, i legati debbono ritenersi invalidi».
- 8) Sul principio di conservazione del negozio giuridico si vedano: GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. dir.*, IX, 1961, p. 173 e ss.; STELLA RICHTER, *Il principio di conservazione del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 411 e ss.; SPAPPERI, *L'interpretazione del contratto*, in *I contratti in generale*, V, Cendon, Torino, 2000, p. 292 ss.; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile*, IV, Torino, 1980, p. 281-282; FRANCESCHELLI, *Scritti civilistici e di teoria generale del diritto*, Milano, 1975, p. 229 e ss.; PENNASILICO, *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, in *I mobili confini dell'autonomia privata* a cura di PARADISO, Milano, 2005, p. 445 e ss.; OPPO, *La teoria dell'interpretazione estensiva del negozio giuridico*, in *Obbligazioni e negozio giuridico*, III, Padova, 1992, p. 18 e ss.; CARRESI, *Interpretazione del contratto e principio di conservazione*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, Padova, 1992, p. 351 e ss.
- 9) GRASSETTI, *Conservazione*, cit., p. 174.
- 10) GRASSETTI, *op. cit.*, p. 176.
- 11) Sul legato da prendersi dal patrimonio del testatore si vedano: BIANCA, *op. cit.*, p. 795 ss.; BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 277 ss.; ID., *Il legato*, cit., p. 538; PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., p. 554; LOPS, *Il legato*, cit., p. 1050 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1170 ss.
- 12) GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 762; MASI, *op. cit.*, p. 60; CRISCUOLI, *op. cit.*, p. 93; CAPOZZI, *op. cit.*, p. 1168-1169.
- 13) GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, p. 124 ss.
- 14) Cass., 22 giugno 1995, n. 7082, con nota di PASTORE, in *Riv. del Not.*, 3, 1996, p. 644 ss., ed in *Notariato*, 1996, 2, p. 131 e ss., con nota di BARTOLOZZI, così massimata: «Il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte». Nel caso deciso dalla Corte il testatore aveva legato ad una persona una somma di denaro senza specificare se dovesse o meno prendersi dal suo patrimonio. L'erede aveva rifiutato il pagamento al legatario, il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo. L'erede aveva pertanto proposto opposizione, sostenendo che la somma non era rinvenibile nell'asse ereditario e pertanto il legato era da considerare inefficace. La Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo, sul presupposto che ogni legato pecuniario è un legato di genere, che la distinzione tra gli artt. 653 e 654 c.c. starebbe nel carattere generico o specifico del bene oggetto del legato.
- 15) PASTORE, *Il legato di cosa generica*, in *Riv. del Not.* 3, 1996, p. 644 ss.; STRONA, *Legato di credito*, nota a Trib. Terni, 26 luglio 2006, n. 459, in *Giur. it.*, 2007, p. 2216.
- 16) Cass., 3 maggio 1969, n. 1483, cit.
- 17) Sul legato di cosa da prendersi da certo luogo si vedano: BIANCA, *op. cit.*, p. 795 ss.; BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 287 ss.; ID., *Il legato*, cit., p. 539 ss.; LOPS, *Il legato*, cit., p. 1057-1058; PEREGO, *I legati*, cit., p. 239-240; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 691-692; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, p. 1173 ss.
- 18) Sul fenomeno della *relatio* nel testamento si veda BARALIS, *Il testamento per relationem*, in *Successioni e donazioni* a cura di RESCIGNO, vol. I, Padova, 1994, p. 967 ss.
- 19) AZZARITI, *Le successioni e le donazioni, Libro II del codice civile*, Napoli, 1990, p. 548-549; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 763; MASI, *op. cit.*, p. 67-68; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, par. 200, p. 514-515; PUGLIATTI, *Dei legati*, in *Commentario al codice civile* diretto da D'AMELIO, Firenze, 1941, p. 554.

- 20)** FERRI, *Ancora del legato di cosa da prendersi da certo luogo*, in *Foro padano*, 1956, I, c. 1000; BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia, Le successioni*, Milano, 1987, p. 610, nota 172; DI MAURO, *Legato di cosa da prendersi da certo luogo e legato di una somma di danaro da prendersi da un libretto di deposito bancario*, nota a Cass., 4 giugno 1991, n. 6317, in *Giust. Civ.*, 1992, I, p. 135.
- 21)** FERRI, *Ancora del legato*, cit., c. 999-1000; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 763; MASI, *op. cit.*, p. 68.
- 22)** Cass. 3 ottobre 1955, n. 2762.
- 23)** SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, p. 143.
- 24)** DI MAURO, *op. cit.*, p. 136; MASI, *op. cit.*, p. 66; TRABUCCHI, *Legato*, in *Nss. D. I.*, IX, Torino, 1963, p. 612-613; FERRI, *Ancora del legato*, cit., c. 999.
- 25)** Cass., 4 giugno 1991, n. 6317, in *Giust. Civ.*, I, 1992, p. 133 ss., così massimata: «Il legato di somma di denaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dall'art. 655 c.c., con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del *de cuius* verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero, anche se ivi materialmente esistente, sia privo di efficacia per essere già estinto il credito verso la banca». Nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte, il testatore aveva legato due somme di denaro a due soggetti distinti da prendere da un libretto di deposito contenuto nella sua cassaforte. Il ricorrente aveva sostenuto che il legato fosse da ricondurre all'art. 654 c.c. e non all'art. 655 c.c. La Corte respinge il ricorso, affermando che «quale che fosse la natura del libretto in questione, è certo che il testatore, ..., aveva utilizzato il documento, indicandone l'ubicazione, per determinare l'oggetto del legato. Conseguentemente l'inesistenza del libretto nel luogo indicato "spezzava" il rapporto tra il luogo e l'efficacia del legato, assunto dal testatore come criterio di validità della disposizione a titolo particolare».
- 26)** BONILINI, *Legato di somma accreditata*, cit., p. 195.
- 27)** CRISCUOLO, *Legato di somme*, cit., p. 439-440.
- 28)** Sul legato di credito si vedano: BIANCA, *op. cit.*, p. 789 ss.; BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 317 ss.; ID., *Il legato*, cit., p. 557 ss.; PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., p. 558-559; LOPS, *Il legato*, cit., p. 1044-1045; PEREGO, *I legati*, cit., p. 240-241; GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, cit., p. 156; PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 687-688; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1175 ss.
- 29)** CAPOZZI, *op. cit.*, p. 1180; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 764-765.
- 30)** CAPOZZI, *op. cit.*, p. 1181; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 765.
- 31)** CAPOZZI, *op. cit.*, p. 1179; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, p. 764.
- 32)** Trib. Terni, 26 luglio 2006, n. 459, in *Giur. it.*, 2007, p. 2214 ss. Nel caso all'attenzione del Tribunale il testatore aveva lasciato una disposizione del seguente tenore: "Lascio a ... la somma di lire sessanta milioni da prelevare dai due Certificati di Deposito del Monte dei Paschi di Siena a me intestati, sempreché esistenti al momento della mia morte". Il Tribunale esclude che si tratti di un legato di genere, richiamando la precedente decisione di App. Firenze, 22 settembre 1965 (si veda *supra* la nota 8), e ritiene, invece, trattarsi di un legato di credito ex art. 658 c.c. Si afferma infatti che «Oggetto del legato è infatti il credito risultante dai certificati di deposito nominativi intestati al *de cuius*, la quale alla scadenza dei titoli avrebbe avuto diritto alla restituzione della somma depositata presso l'istituto di credito (i certificati di deposito rappresentano, ai sensi dell'art. 658, secondo comma, c.c. "i titoli del credito legato" che l'erede onerato è obbligato a consegnare al legatario). Oggetto del legato è un credito del *de cuius* specificamente individuato e non delle cose genericamente determinate (somme di denaro). Questa è la ragione per cui non trova applicazione l'art. 654 c.c.».
- 33)** Si veda *supra* la nota 25.
- 34)** DI MAURO, *op. cit.*, p. 139.
- 35)** CRISCUOLO, *Legato di somme*, cit., p. 441.
- 36)** BONILINI, *Legato di somma accreditata*, cit., p. 193. Più in generale in tema di interpretazione del testamento si veda BARALIS, *L'interpretazione del testamento*, in *Successioni e donazioni* a cura di RESCIGNO, vol. I, Padova, 1994, p. 927 ss.

(Riproduzione riservata)